

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI DI "SOLIDOPERA COOPERATIVA"**

Allegato B – Assemblea soci del 23 Novembre 2017

## **PRINCIPI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 (Contenuto del regolamento)**

Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per l'elezione delle cariche sociali della Cooperativa.

### **ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione del regolamento)**

Le disposizioni del presente Regolamento valgono, con le specificazioni indicate di seguito, per l'elezione degli organi sociali della Cooperativa ed in particolare del Consiglio di Amministrazione o Amministratore/i e dell'Organo di controllo.

## **ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

### **ARTICOLO 3 (Elezione del Consiglio di Amministrazione o Amministratore/i)**

Il Consiglio di Amministrazione é eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci sulla base di un elenco di candidati in numero pari o superiore ai Consiglieri da eleggere.

Solo nel caso che non ci siano candidati in numero pari o superiori al minimo consentito dall'art.24 dello statuto sociale per la costituzione del Consiglio di amministrazione, potrà essere eletto l'Amministratore Unico o i Co-Amministratori come previsto nello statuto sociale Art. 28 bis.

### **ARTICOLO 4 (Criteri per l'elezione del Consiglio di Amministrazione o Amministratore/i)**

La composizione del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore/i, oltre a riflettere la presenza sociale e territoriale della Cooperativa, deve anche esprimere capacità di indirizzo, capacità di sviluppo della Cooperativa, esperienza e fedeltà ai principi ed ai valori cooperativi.

L'Assemblea dei Soci, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio dell'anno precedente a quello in cui scade il mandato degli organi sociali, delibera e stabilisce eventuali specifici criteri da adottare nella scelta dei candidati nonché eventuali requisiti soggettivi degli stessi e delibera sulla eventuale modifica del numero dei consiglieri da eleggere da 3 a 5 o viceversa.

In mancanza di modifiche approvate dall'assemblea, per l'elezione delle cariche sociali, rimangono validi i numeri e criteri utilizzati nella precedente elezione.

### **ARTICOLO 5 (Formazione della lista dei candidati)**

Sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci circa composizione, criteri e requisiti, il Consiglio di Amministrazione uscente formula la lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere candidati i soci già iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea dei soci che eleggerà il Consiglio di Amministrazione, che siano in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto Sociale per l'elezione a consigliere d'amministrazione e dei requisiti soggettivi eventualmente indicati dall'Assemblea, e che:

1. condividano i valori ed i principi cooperativi come indicati espressamente nella Carta dei valori guida di Legacoop, nella Dichiarazione di identità dell'Alleanza cooperativa internazionale e nel Codice etico delle cooperative di abitanti aderenti a Legacoop;
2. non svolgano attività e/o non ricoprano incarichi in palese contrasto con attività ed interessi della Cooperativa e del movimento cooperativo nel suo complesso;
3. non ricadano nelle casistiche di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile, né in una delle ipotesi degli articoli 2390 e 2391 dello stesso Codice Civile.

Nel valutare ciascuna proposta di candidatura e/o autocandidatura, dovrà anche essere tenuto conto:

- . della rappresentatività sociale e territoriale rispetto all'attività della Cooperativa;
- . dell'eventuale esperienza maturata come amministratore o in altri ruoli di responsabilità in cooperative e/o altre società e/o in altri organismi del Movimento Cooperativo;
- . delle attività e degli incarichi svolti per conto della Cooperativa o del coinvolgimento dimostrato nelle iniziative della Cooperativa stessa;
- . delle attività svolte in organizzazioni con scopi sociali, educativi, culturali e/o di tutela ed attenzione all'ambiente.

Non possono essere candidati alla carica di amministratore, e se già eletti decadono, coloro che ricoprono presso Pubbliche Amministrazioni funzioni elettive e non, con ruoli esecutivi quali, a titolo esemplificativo, Sindaci ed Assessori comunali, provinciali e regionali, Presidenti di Province o Regione.

#### ARTICOLO 6 (Procedura per la formazione della lista dei candidati)

Il Consiglio di Amministrazione uscente raccoglie le candidature e le autocandidature, rispondenti ai requisiti previsti negli articoli precedenti, definisce la lista dei candidati e ne dispone l'esposizione presso la sede sociale della Cooperativa, perché sia a disposizione dei soci almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Ciascuna candidatura o autocandidatura dovrà essere accompagnata da una scheda relativa al candidato che, oltre a presentare il *curriculum* personale, dovrà autocertificare l'insussistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 Codice Civile e di incompatibilità di cui agli artt. 2390 e 2391 Codice Civile.

Il Consiglio, previa verifica dei requisiti richiesti, dispone la presentazione delle candidature o autocandidature nell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, predisponendo l'elenco scritto dei candidati da votare in ordine alfabetico per cognome.

#### ARTICOLO 7 (Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali)

Per l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali, oltre a quanto previsto dallo statuto, dovrà essere organizzato un servizio di segreteria al fine di accertare l'identità di ogni socio intervenuto e avente diritto al voto e di controllare la validità di eventuali deleghe.

L'elenco scritto dei candidati da votare predisposto dal Consiglio sarà posto in votazione nella sua interezza.

Per la votazione ogni socio dovrà barrare, nell'elenco predisposto dal Consiglio, n. preferenze per quanti sono gli amministratori da eleggere.

La votazione sarà effettuata con voto palese.

Le nomine delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa dei voti espressi dai Soci presenti e rappresentati, salvo che esse avvengano per acclamazione su delibera dell'Assemblea (Art. 21.6 dello Statuto).

Il Presidente dell'Assemblea procederà al conteggio ed alle necessarie verifiche sui voti espressi.

Nel verbale dell'Assemblea dovranno chiaramente risultare i voti totalmente espressi per ogni candidato, gli eventuali voti di astensione ed il numero dei Soci aventi diritto al voto che hanno partecipato all'assemblea oltre ai nominativi dei candidati eletti.

#### ARTICOLO 8 (Cooptazione)

Il presente Regolamento non trova applicazione nei casi di sostituzione dei singoli Consiglieri di Amministrazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 2386 Codice Civile.

#### ARTICOLO 9 (Elezion dell'organo di controllo)

L'Elezion dell'Organo di controllo sarà fatta solo quando le norme dettate per le società a responsabilità limitata ne richiedono obbligatoriamente l'elezion o quando l'assemblea dei soci decida di costituire tale Organo.

La costituzion dell'Organo di controllo dovrà avvenire con le modalità previste nello statuto all'art. 21.

I Candidati alla elezion dell'Organo di controllo, in possesso dei requisiti di legge e di Statuto, integrati con le prescrizioni dell'art. 2400 comma 4 del Codice Civile, con l'indicazion del Presidente, sono presentati dal Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità previste dal precedente Art.6.

La votazion dell'Organo di controllo segue la stessa procedura definita all'art.7 del presente regolamento, per l'elezion delle cariche sociali.